

*Ordinanza, Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, 08 ottobre 2015*

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA  
IV SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

**SOCIETA' IN CONCORDATO**

**ATTORE/I**

**Contro**

**FORNITORE**

**CONVENUTO**

Il Giudice dott. Concetta Grillo  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06 10 2015.  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

esaminati gli atti e sciogliendo la superiore riserva viste le richieste delle parti e in particolare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta:

rilevato che non appare fondata la preliminare eccezione di inammissibilità della procedura per ingiunzione siccome proposta nei confronti di un soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, atteso che tale procedura preclude le azioni esecutive, ma non le azioni di accertamento e condanna, che restano proponibili;

rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto per ottenere il pagamento di forniture di ferro effettuate dall'opposta nei confronti della **SOCIETA' IN CONCORDATO** relativamente alle quali oltre alla fatture sono stati prodotti altresì le commissioni d'ordine ed i documenti di trasporto;

rilevato, peraltro che parte opponente non ha mosso contestazione alcuna sulla regolare esecuzione degli ordini di cui in atti, limitandosi a contestare l'efficacia probatoria della fatture che, tuttavia, nel caso di specie, è comunque corroborata dagli altri documenti in atti;

*Ordinanza, Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, 08 ottobre 2015*

rilevato quanto ai dedotti pagamenti che gli stessi dovrebbero essere provati dagli estratti conto bancari in atti, dai quali (ad eccezione dell'estratto conto della Banca) tuttavia non si evince alcun bonifico in favore di parte opposta a pagamento delle suddette fatture, essendo stati alla stessa parte opponente evidenziati degli assegni addebitati sul conto, senza che tali assegni siano stati versati in atti, con la conseguenza che non è possibile evincere in favore di chi siano stati emessi:

ritenuto quanto ai bonifici in oggetto che risulta regolarmente contabilizzato quello effettuato in pagamento (pur parziale) della fattura n. omissis di cui al ricorso per decreto, mentre quello successivo (pari a euro 17.05500) si riferisce per espressa imputazione effettuata dalla stessa parte opponente, a fattura il cui pagamento non è stato richiesto con il ricorso introduttivo;

ritenuto, quanto alla posizione dei fideiussori che gli stessi hanno eccepito l'intervenuta decadenza dalla stessa ai sensi dell'art. 1957 c.c. e che parte opposta a sua difesa ha dedotto il carattere di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata dai soggetti oggi opponenti, all'uopo deducendo che l'inserimento nel relativo contratto della clausola "a prima richiesta varrebbe per ciò solo a qualificare in tali termini il relativo contratto";

rilevato che, a prescindere dalla qualificazione della fideiussione in atti, questa viene espressamente prevista a tempo indeterminato e dunque rinnovabile per ogni esposizione debitoria, il che esclude che possa applicarsi l'art. 1957 c.c. (sul punto ex multis cfr. Cass. n. 9455/12 per la quale "la regola dell'art. 1957 c.c. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale");

ritenuto che alla stregua delle superiori considerazioni sussistono i presupposti per concedere l'invocata provvisoria esecuzione del decreto;

ritenuto che la presente controversia non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.

rilevato che sono stati chiesti i termini ex art. 183 c.p.c.

**P.T.M.**

Concede al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione

visto l'art. 183 c.p.c. assegna alle parti il termine di gg. 30 dal 30.12.2015 per il deposito di memorie di precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, il termine di ulteriori giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti il termine di ulteriori giorni venti per le indicazioni di prova contraria.

Rinvia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 13.6.2016

*Ordinanza, Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, 08 ottobre 2015*

Si comunichi.  
Catania, 8 ottobre 2015

Il Giudice  
dott. Concetta Grillo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS